

COMUNE DI FOMBIO
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA NUOVA IMU**

così come istituita dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)

Approvato con deliberazione C.C. nr. 9 del 16.06.2020

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di FOMBIO dell'imposta municipale propria (in breve IMU), introdotta dall'art. 1, commi da 730 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, che precisa altresì al comma 780, le disposizioni che restano ancora in vigore, ossia l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 per i commi 13 e seguenti, ad esclusione del 13-bis e del 21, nonché l'art. 8, comma 1 e l'art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
 - dall'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
 - le precedenti disposizioni continuano ad essere adottate per le attività accertative delle annualità non ancora decadute;
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Per l'anno 2020 le delibere relative alle aliquote devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 30 giugno 2020, termine stabilito dal comma 779 della legge della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sganciando tale scadenza da quella di approvazione del bilancio di previsione 2020.
3. Ai sensi dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 3 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 1, commi 740 e 741, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge. Il possesso è da intendersi quale "possesso qualificato", come puntualizzato dalla Cassazione che lo ha identificato come "*il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale*" (sentenza n. 25376/2008). I diritti reali di godimento che qualificano il soggetto passivo sono riportati al comma 743 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che elenca anche le fattispecie di inversione della soggettività passiva (genitore affidatario, società di leasing, concessionario di aree demaniali).

2. Nel dettaglio il presupposto è il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale come meglio precisato al comma 3 e 4
3. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
4. L'imposta municipale propria non si applica, altresì agli immobili considerati abitazioni principali, quali:
 - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - b. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - c. la casa familiare e le relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al genitore affidatario dei figli minori, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso e purché uno dei due coniugi vanti un diritto reale di godimento, almeno in quota, sulla casa familiare e relative pertinenze;
 - d. l'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, soltanto in presenza delle suddette condizioni, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - f. le unità immobiliari posseduti da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituito/casa di ricovero, purché non locate e neppure concesse in comodato gratuito così come previsto all'art.12.
 - g. per i Comuni non montani l'imposta non è allo stesso modo dovuta per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune.
- f. l'IMU non è altresì dovuta in relazione ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche ove non ricadenti in zone montane o di collina.
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno del trasferimento del possesso è conteggiato a carico dell'acquirente e nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, l'imposta del mese è a carico dell'acquirente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, **interamente o prevalentemente**, sul territorio comunale. L'imposta non è dovuta per gli immobili, di cui il Comune è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, posti interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 744, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, **ad eccezione dei "D/10"**, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
4. Il Comune può aumentare l'aliquota fino all'1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito aggiuntivo, eccedente rispetto all'aliquota dello 0,76 per cento, è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 743, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono soggetti passivi dell'imposta:

- i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune, diritto che scatta automaticamente alla morte dell'altro coniuge a prescindere dall'accettazione dell'eredità e anche nel caso di rinuncia a quest'ultima;
- il **genitore assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli** a seguito di **provvedimento del giudice** che gli attribuisce il diritto di abitazione; (non c'è trasferimento della assoggettività passiva se non c'è presenza di figli solo in caso di affidamento dei figli minori opera la soggettività passiva dell'assegnatario, equiparato al titolare del diritto di abitazione, per cui se non ci sono figli si applicano le regole ordinarie); *[La nuova Imu ha introdotto la figura del "genitore affidatario" in sostituzione del "coniuge assegnatario". La normativa considera abitazione principale «la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso». L'Ifel, Istituto per la finanza e l'economia locale, nelle Faq sulla nuova Imu del 6 marzo 2020 ricorda che le disposizioni in merito all'assegnazione della casa familiare riguardano i figli minori (articolo 337-sexies Codice civile) e i figli maggiorenni portatori di handicap grave (articolo 337-septies Codice civile). L'assimilazione non opera, invece, in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, per i quali il mantenimento della casa familiare avviene non in virtù della qualifica di "genitore affidatario", ma in ragione degli obblighi economico patrimoniali dei genitori, a nulla rilevando che si tratti di figli fiscalmente "a carico". La nuova formulazione si trascina parte dei problemi registrati con la figura dell'ex coniuge assegnatario, visto che manca la precisazione che l'assegnazione della soggettività passiva opera nei limiti della quota di possesso del genitore non affidatario. Anche per il genitore affidatario non è previsto un obbligo di residenza e dimora e l'assimilazione non opera in caso di abitazioni di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nulla è scritto per le pertinenze, ma anche queste accedono al beneficio fiscale previsto per l'abitazione cui pertengono. Il quadro normativo è profondamente mutato, e rispetto al passato ci saranno ipotesi di assimilazioni non più riconoscibili, come quelle relative alle assegnazioni all'ex coniuge in assenza di figli o con figli maggiorenni, e nuove ipotesi di assimilazione, con riferimento alle coppie di fatto, con genitori affidatari].*
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali (ad esempio stabilimenti balneari);

- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario (conduttore di immobile in locazione finanziaria) è soggetto passivo dell'imposta **a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto**. Ai sensi dell'articolo 1, comma 743, della legge di Bilancio 2020 (160/2019) il locatore in caso di risoluzione anticipata non paga l'imposta, e anche se il bene immobile non viene riconsegnato.

- l'amministratore del bene in caso di multiproprietà;
- l'amministratore del condominio in caso di parti comuni dell'edificio accatastate in via autonoma;
- il curatore fallimentare o il commissario liquidatore per gli immobili compresi nel fallimento o nella procedura coatta amministrativa (in tal caso il versamento va effettuato al termine del massimo periodo fallimentare, entro tre mesi dal decreto di trasferimento degli immobili)

2. In presenza di più soggetti passivi per uno stesso immobile, in cui un oggetto imponibile è in comproprietà, **ogni contitolare ha una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta e delle esenzioni o delle agevolazioni, e nel versamento si deve tenere conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso** anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni» (comma 743).

Art. 6 - Base imponibile

1. Fabbricati iscritti in Catasto con attribuzione di rendita catastale

Ai sensi dell'art. 1, comma 745, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto con attribuzione di rendita catastale è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, hanno effetto ai fini IMU a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. La variazione di rendita in corso d'anno è ammessa solamente se questa si è generata a seguito di interventi edilizi sul fabbricato. (Tale circostanza comporta che spetta al Comune, in sede di accertamento, verificare se l'atto di modifica catastale è stato preceduto da un intervento edilizio, dichiarato o meno all'ente locale, il quale attesta la validità della frazionabilità dell'imposta per quell'anno ed il corretto adempimento fiscale assunto dal contribuente nel periodo di esecuzione delle opere edilizie:

- se l'intervento non rientra tra quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, comma 1, lettere a) e b), d.P.R. n. 380/2001) bensì tra quelli più invasivi della ristrutturazione o del restauro/risanamento conservativo (lettere c), d) ed f), dell'articolo 3 più sopra citato), il comma 746 della Legge n. 160/2019 stabilisce che la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile; ciò in continuità con quanto era già vigente in ICI e IMU fino al 31/12/2019 in forza dell'articolo 5, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992;
- se, diversamente, la presentazione del Docfa non discende da interventi edilizi, allora resterà applicabile il principio ordinario che vuole la nuova rendita applicabile dall'anno successivo.

I fabbricati classificati o classificabili come unità collabenti (prive di rendita), nelle categorie catastale da E/1 ad E/9, **con la nuova IMU 2020 non sono** considerati fabbricati in quanto privi di rendita ma per la cui area di sedime se ritenuta edificabile in presenza dei requisiti di legge, **pagano come area fabbricabile**.

L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.

Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente:

- considerando le **disposizioni urbanistiche** che individuano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.

In presenza di un'area già edificata la qualificazione urbanistica della pertinenza va verificata con lo strumento urbanistico, generale o attuativo che deve prevedere zone pertinenziali (ad esempio, parcheggi o giardini) a fabbricati. Se una vasta area contigua a un fabbricato appartiene in realtà a distinti lotti edificatori, la stessa non potrà ritenersi pertinenziale, in quanto urbanisticamente distinta dall'area di sedime dell'unità immobiliare. La riforma della legge di bilancio 2020 limita i casi in cui le zone contigue a unità immobiliari possono ritenersi non tassabili, si è ristretto l'ambito normativo, prescrivendo che il suolo debba essere qualificato come pertinenza dallo strumento urbanistico di riferimento, se la zona contigua al fabbricato rientra in un lotto urbanistico distinto, non potrà essere considerata come pertinenza.

- **l'accatastamento unitario**, da effettuarsi, di regola, tramite il Docfa.

Trattandosi di un elemento costitutivo della fattispecie della pertinenzialità, non è ammissibile l'accatastamento retroattivo. Ne deriva che, pur essendo in presenza di pertinenze urbanistiche, queste saranno soggette a imposizione autonoma finché non si provvederà alla graffatura con il fabbricato.

L'accatastamento unitario sostituisce la dichiarazione, tenuto conto che tutti i dati risultanti nella banca dati catastali si considerano, ope legis, come dichiarati.

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, è determinato secondo i criteri dell'art. 1, comma 746, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ai sensi del quale il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio dell'anno d'imposizione ovvero, se successiva, alla data di acquisizione.

Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo

3. Terreni agricoli **(confermato per i Comuni non montani)**

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Per i terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51 L. 662/1996, e moltiplicandolo per 135.

Art.7 - Aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile s' intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti delle indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un' area è edificabile quando è inserita nel piano regolatore generale ed è soggetta all'Imu indipendentemente dalla successiva lottizzazione del suolo. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.
2. E' il Comune, su richiesta del contribuente, che attesta se un'area sita nel proprio territorio sia edificabile. Le variazioni urbanistiche e i cambi di destinazione dei terreni in aree edificabili vanno comunicate ai contribuenti, anche se l'omissione non rende comunque nulli gli avvisi di accertamento, pur essendo un obbligo imposto dalla legge. Pertanto, i titolari dei terreni divenuti edificabili sono tenuti a pagare le imposte anche se il comune non li abbia informati delle variazioni apportate allo strumento urbanistico e non abbia comunicato il cambio di destinazione. Un terreno è edificabile, e

quindi soggetto al pagamento del tributo, anche se sussiste un vincolo relativo d'inedificabilità che interrompe il procedimento di trasformazione urbanistica. Un vincolo temporaneo non può avere alcuna incidenza sull' assoggettamento a imposizione del terreno: se il terreno è inserito in zona edificabile, né il vincolo paesaggistico né la proroga del vincolo d' immodificabilità temporaneo può incidere sull' assoggettabilità a imposizione. Le aree che risultano edificabili in base al piano regolatore sono soggette al pagamento se i vincoli di destinazione non comportano l'inedificabilità assoluta. Tuttavia, in presenza di vincoli, il contribuente è tenuto a pagare le imposte su un valore dell'immobile notevolmente ridotto. (Cassazione ordinanza 6431/2019).

E confermata la *fictio juris* applicabile all'area fabbricabile quando questa è coltivata dal soggetto passivo con la qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo (IAP), di cui al D.Lgs. n. 99/2004, o se si tratta di società agricola;

Ora la disciplina della nuova Imu neutralizza l' orientamento della Cassazione e non consente più di estendere il trattamento di favore ad altri soggetti. L'equiparazione di tale area a terreno agricolo spetta solo se sussistono contestualmente il presupposto oggettivo e soggettivo, ossia se il soggetto passivo è CD o IAP o società agricola. La finzione giuridica secondo cui deve essere considerato come non fabbricabile il terreno edificabile su cui persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale opera nei confronti di tutti i comproprietari del fondo, solo se tutti questi risultano privi della qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP).(una lettura estensiva in contrasto al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le norme agevolative vanno interpretate restrittivamente.)

3. Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo. La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

Art. 8 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Per le aree edificabili il valore è costituito da quello **venale in comune commercio**, come stabilito dall'art. 1, comma 746, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, al 1° gennaio dell'anno di imposizione solo nei casi in cui non siano state apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici **o a far data** dall'adozione degli strumenti urbanistici (piano regolatore generale o del piano di attuazione) in caso di modifiche urbanistiche. Ne consegue che l'efficacia dell'attribuzione della qualifica di edificabilità è immediata e non differita all'anno successivo. Lo stesso dicasi qualora in corso d'anno vi fossero mutamenti di valore determinati, ad esempio, dal rilascio del provvedimento attuativo: l'effetto dell'incremento di valore decorrerà dal mese del rilascio e non dall'anno successivo.
2. Il valore delle aree, ex lege, va calcolato facendo riferimento ai seguenti criteri: zona territoriale di ubicazione; indice di edificabilità; destinazione d' uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi le stesse caratteristiche.
3. Nell'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, da considerarsi fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Le amministrazioni comunali, avendo riguardo a tali elementi, hanno il potere di fissare i valori dei terreni edificabili con delibera del Consiglio o della Giunta; Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute, tenendo

anche conto di valori risultanti da atti pubblici sottoscritti dal contribuente. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune

5. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi e allo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio dell'Agenzia delle entrate. Qualora l'ente impositore abbia notizia di atti (rogiti o perizie giurate) che indicano valori superiori, questo ha comunque la possibilità di attribuire alle aree edificabili valori superiori a quelli deliberati, benché il contribuente si sia adeguato a questi.

- TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 9 - Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento dell'IMU gli immobili indicati dall'art. 1, comma 759, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni anche al di fuori del proprio territorio, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità **esclusivamente** non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. A) L. 20 maggio 1985 n. 222. **Gli enti non commerciali per richiedere l'esenzione devono presentare apposita dichiarazione IMU per ogni anno in cui vogliono usufruire di tale esenzione.**
- l'esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la cui esclusione dall'esenzione IMU era intervenuta ad opera del D.L. n.174/2012 che non risulta fra le disposizioni abrogate ed indicate al comma 780.
- dal 2020 i pensionati Aire **non sono più esenti** dall'Imu per tale tipologia di soggetti il Comune può deliberare aliquote agevolate.

2. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale, previa tempestiva presentazione della relativa dichiarazione IMU.

3. Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, previo obbligo di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di concessione del bene in comodato.

4. Sono confermate le esenzioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap), comprese le società agricole, per i terreni ubicati nei

Comuni montani di cui alla circolare 9/1993, per quelli ubicati nelle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà indivisa e inusucapibile.

Art. 10- Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. In caso di abitazioni possedute da coniugi residenti in due Comuni differenti si considera abitazione principale solo se «il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente» (comma 741 legge 160/2019). Pertanto in caso di "spacchettamento" della famiglia non è possibile usufruire dell'esonero previsto per l'abitazione principale.

L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, così come all'imposta dovuta per gli immobili di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali regolarmente assegnati, viene applicata una detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. L'importo della detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente, entro i limiti fissati dalla normativa primaria e può essere elevata sino a concorrenza dell'intera imposta dovuta in relazione all'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.

Art. 11 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.

4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 12 - Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione è applicabile ad una sola abitazione.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 13 - Immobili di edilizia residenziale pubblica

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che non rientrino tra gli alloggi sociali, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge ovvero di quello fissato dal Comune.

Art. 14 - Comodato d'uso gratuito

1. La base imponibile **IMU è ridotta del 50 per cento** per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (immobile di lusso, villa o castello), quest'ultimo requisito è imposto anche per l'unità immobiliare data in comodato, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta (comodatario) entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'abitazione concessa in comodato, possieda su tutto il territorio nazionale un solo altro immobile ad uso abitativo, (prima indicata come "immobile") che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale. (l'articolo 1, comma 747, della legge di Bilancio 2020 (160/2019, dispone che il comodante debba avere la residenza anagrafica e la dimora nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato)

2. Il beneficio si estende anche, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite di quest'ultimo in presenza di figli minori

3. Il possesso da parte del comodante di altri immobili diversi da quelli ad uso abitativo non incide sull'applicabilità dell'agevolazione dettata dal presente articolo, che si estende anche agli immobili posseduti in quota da parte del comodante: il comodante può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo.

4. Ai fini impositivi, l'unità immobiliare ad uso abitativo viene considerata come un **altro fabbricato** ed è assoggettato ad IMU sulla base della specifica aliquota definita dal Comune.

5. La riduzione del 50 per cento della base imponibile si estende anche alle pertinenze dell'immobile concesso in comodato, che dovranno in ogni caso essere identificate sulla base dei medesimi presupposti dettati ai fini IMU per l'abitazione principale, ove le stesse siano effettivamente utilizzate dal comodatario.

6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'agevolazione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 15 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.

3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- mancanza delle scale di accesso.

5. Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.

Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità da parte di un tecnico abilitato, successivamente verificabile da parte del Comune, previa tempestiva presentazione della relativa dichiarazione IMU.

7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

8. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 16 - Fabbricati di interesse storico-artistico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso, previa tempestiva presentazione della relativa dichiarazione IMU.

2. Gli immobili tutelati con il dimezzamento della base imponibile IMU sono quindi quelli assoggettati a vincolo diretto, (anche se il vincolo sia stato posto esclusivamente su di una parte dell'immobile) e non quelli assoggettati a vincolo indiretto:

- il vincolo diretto, disciplinato dal capo III della parte II del D.Lgs. n. 42/2004, è quello applicabile ai beni dichiarati culturali ai sensi dell'art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 42 (l'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 ha sostituito l'art. 3 della legge n. 1089/1939);
- il vincolo indiretto, disciplinato dagli articoli 45, 46 e 47 del D.Lgs. n. 42/2004, è quello applicabile ai fabbricati vicini a beni meritevoli di tutela culturale, in modo che tali fabbricati vicini ai beni culturali non danneggino i beni tutelati, sotto il profilo della luce, del decoro, ecc.

Affinché l'agevolazione operi anche nel caso in cui il vincolo sia relativo a una parte del fabbricato (la porta, il giardino, una scala, degli affreschi, ecc.), tale vincolo deve però risultare iscritto sull'intero edificio. Una volta che il vincolo sia iscritto sull'intero edificio, tale vincolo, ancorché riguardante una porzione dell'immobile, non può considerarsi identificato esclusivamente sulla porzione che ha generato il vincolo stesso.

Il 2° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che, in caso di beni soggetti a pubblicità immobiliare, il vincolo di cui all'art. 10 dello stesso decreto 42 sia trascritto, su richiesta del soprintendente, nella conservatoria dei registri immobiliari. L'obbligo di trascrizione dei vincoli introdotto dalla legge n. 1089/1939, in seguito indicato dal D.Lgs. n. 490/1999 e infine confermato dal D.Lgs. n. 42/2004. Per i vincoli costituiti prima del 1939, la mancata trascrizione non comporta il pregiudizio del vincolo sul bene (dunque si applica il dimezzamento della base imponibile anche se il vincolo costituito prima del 1939 non sia stato trascritto).

2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Art. 17 - Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

1. Per individuare i fabbricati rurali strumentali il riferimento continua a essere il comma 3-bis dell' articolo 9 del DL 557/1993 il quale dispone che sono strumentali gli immobili destinati allo svolgimento delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del Codice Civile e ne riproduce l' elenco; gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007.

2. Oltre al **possesso del requisito "di destinazione"**, affinché un immobile possa essere considerato rurale, deve essere iscritto nella categoria catastale D/10 **oppure** essere connotato da apposita annotazione di ruralità, rilevabile nelle visure catastali.

3. La legge 160/2019 ha ripristinato il pagamento dell' Imu sui fabbricati rurali strumentali. Fino allo scorso anno questi fabbricati erano esenti da Imu a norma del comma 708 della legge 147/2013, ma erano soggetti a Tasi nella misura dello 0,1 per cento. E' possibile fissare per questi immobili l'aliquota dello 0,1 per cento con possibilità con la possibilità da parte del comune di ridurre tale aliquota fino all' azzeramento, ma non di aumentarla.

La base imponibile è pari al valore catastale, incrementato del 5% e moltiplicato per l'apposito coefficiente:

- se il fabbricato rurale strumentale è accatastato in D/10 o in altre categorie appartenenti al gruppo D, con esclusione di D/5, il coefficiente è pari a 65;
- se il fabbricato strumentale con annotazione di rurale è iscritto in C/2 (magazzini e depositi), C/6 (stalle e scuderie) o in C/7 (tettoie chiuse o aperte), il coefficiente è pari a 160;

4. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

5. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati **classificati** in Cat. D/10 o **con annotazione di ruralità**, utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un reddito da lavoro derivante dallo svolgimento di attività agricola e la presenza dei requisiti di Imprenditore agricolo professionale previsti dall'art. 1 del D.Lgs. 99/2004.

6. Il gettito Imu dei fabbricati rurali strumentali (D/10) è interamente riservato ai Comuni nonostante gli stessi rientrino nel gruppo catastale D, trattandosi di fattispecie regolata autonomamente dal comma 750 della legge 160/2019. 4.

ART.18 - Abitazioni locatate a canone concordato

E' confermato, dal comma 760 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, l'abbattimento nella misura del 25% (imponibile al 75%) per le abitazioni locatate a canone concordato, introdotto dall'art.2 comma 3 della Legge n. 431/1998, per le quali il Comune può stabilire una specifica aliquota, in conformità al comma 754.

I contratti di locazione conformi all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 dovranno essere dovra essere stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto riportato nell' "Allegato A" al Decreto 16/01/2017 ad oggetto "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge."

E' necessaria la presenza del visto o dell'asseverazione da parte di una delle associazioni, o dei proprietari o degli inquilini, a garanzia della conformità dell'atto al decreto del Mit del 16 gennaio 2017. Tale validazione

è obbligatoria in quanto è tesa ad assicurare la rispondenza del contratto con le previsioni normative, nonché a documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale quanto a livello locale, la sussistenza di tutti gli elementi utili per accedere alle agevolazioni fiscali previste.

ART. 19- Aliquota ridotta

(per le casistiche qui proposte, in maniera esemplificativa e non esaustiva è omessa la misura dell'aliquota, riservandosi di riportarla nella delibera di approvazione delle aliquote e nel prospetto di cui alla legge n. 160/2019).

1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:

a. per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, nella misura del _____%;

b. per gli immobili locati, nella misura del _____%;

c. per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), nella misura del _____%;

d. per i fabbricati concessi in comodato gratuito;

e. per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, nella misura del _____%; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (FACOLTA' PREVISTA DELL'ART. 1, C. 5, DELLA LEGGE N. 449/1997);

f. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Art. 20 Imposizione dei cd "beni merce"

1. Da quest'anno e fino all'anno 2021, i beni merce delle imprese edilizie e cioè i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota base dello 0,1%, modificabile con apposita delibera di Consiglio Comunale, che in conformità con la normativa di riferimento, potrà essere aumentata fino al 2,5, ridotta o in alternativa, azzerata.

Solo nel 2022 questi beni potranno tornare al regime di esonero, vigente fino all'anno 2019. Questi beni, che hanno fruito dell'esenzione dal secondo semestre del 2013 fino al 2019, saranno esonerati dal pagamento dell'imposta municipale solo a partire dal 2022. Dunque questi fabbricati delle imprese edilizie, esenti dal tributo comunale dal 2013 al 2019, con la nuova Imu sono soggetti al pagamento per il 2020 e 2021.

2. Gli immobili devono essere costruiti dall'impresa che ne è titolare e devono essere destinati alla vendita. Come recita la norma della legge di Bilancio 2020, gli immobili devono essere costruiti dall'impresa che ne è titolare e devono essere destinati alla vendita. L'aliquota ridotta compete solo nel caso in cui i fabbricati siano di proprietà del soggetto che li ha costruiti (intestatario del permesso di costruire), con esclusione dell'ipotesi in cui fabbricati di nuova costruzione siano ceduti ad altri soggetti, pur se questi ultimi li destinino alla vendita. Il beneficio è inoltre condizionato dal fatto che gli immobili non vengano locati, neppure per un breve periodo o anche per un solo giorno dell'anno, altrimenti perdono lo status di «beni merce».

3. Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia ha chiarito che **non** deve essere riconosciuta l'esenzione Imu per i fabbricati classificati tra i beni-merce delle imprese costruttrici, se gli stessi sono stati

locati anche solo per un breve periodo. Secondo il Ministero l'agevolazione non spetta in caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte delle imprese. Ha escluso la possibilità di un'esenzione proporzionale alla durata del periodo d'imposta in cui l'unità immobiliare non sia stata locata. Pertanto non solo l'esenzione, prevista fino allo scorso anno, ma anche l'aliquota ridotta non può essere riconosciuta ai fabbricati locati.

Ex lege le imprese edilizie proprietarie di immobili, costruiti, invenduti, e non locati, devono assolvere all'obbligo di dichiarazione attestandone lo stato contabile di «bene merce»

TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 21 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 1, commi 769 e 770, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. [Non è più previsto l'obbligo dichiarativo iniziale da parte del curatore/liquidatore]. Gli stessi soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Il mancato rispetto di tali adempimenti costituisce violazione contestabile direttamente nei confronti del curatore o del commissario liquidatore, cui dovrà essere imputata la conseguente sanzione per omessa/infedele dichiarazione IMU.
4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, num. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 1, comma 759, lettera g) della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, devono presentare la dichiarazione ogni anno.
6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio dell'Agenzia delle entrate.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'I.MU., in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio dell'Agenzia delle entrate, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014. Per gli enti non commerciali, il versamento è disciplinato dal comma 763, in analogia alla precedente norma IMU.

Art. 22 - Termini di versamento

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F24 ordinario, semplificato o precompilato (provvedimento 26 maggio 2020, n. 214429), ovvero con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle entrate nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate **scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre**, con facoltà di versamento unico al 16 giugno, secondo i termini previsti per legge, in rapporto all'anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno in cui si è protrato il possesso; l'imposta è dovuta da chi possiede l'immobile per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, **tenendo conto che il giorno di trasferimento del possesso è attribuito all'acquirente** e, in caso di numero uguale di giorni, l'imposta è comunque dovuta dall'acquirente.

3. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta per l'anno 2020 la prima rata da versare, è pari alla metà di quanto VERSATO a titolo di IMU e di TASI per l'anno 2019. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta DOVUTA per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Per gli enti non commerciali, il versamento è disciplinato dal comma 763, in analogia alla precedente norma IMU (esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.

5. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019

6. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad €5,00 da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto per il primo in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. In caso di utilizzo del modello F24 come strumento di versamento, l'arrotondamento deve essere effettuato in relazione alla somma dovuta per ogni codice tributo.

8. Con riferimento al potere regolamentare nella gestione delle proprie entrate, riservato al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il presente specifico regolamento di disciplina dell'applicazione della nuova IMU ai sensi delle disposizioni, dell'art. 1, comma 777, alla lett. b), della Legge n. 160/2019, attribuisce il potere di sospensione e differimento dei termini di versamento legittimando l'intervento

diretto della Giunta Comunale che con proprio atto deliberativo, e ed esclusivamente in condizioni di situazioni e particolari casi di necessità, potrà procedere individuando con precisati criteri al differimento o sospensione dei termini di versamento per tutti o per determinate categorie di contribuenti.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dalla Giunta Comunale debitamente motivata riportante i precisi criteri di individuazione dei contribuenti e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Non potrà essere posticipato il versamento IMU che attiene alla quota riservata allo Stato.

Art. 23 – Modalità di versamento

1. I versamenti devono essere effettuati mediante il modello F24 ordinario, semplificato o precompilato (provvedimento 26 maggio 2020, n. 214429) quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, ovvero con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle entrate nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale (pagoPA), di cui al D.Lgs. 82/2005 con le modalità che saranno stabilite da un apposito decreto ministeriale (articolo 1, comma 765, Legge 27 dicembre 2019, n. 160). e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Sia per i titolari di partita Iva che per i non titolari, non vi è alcun problema per pagare l'Imu, di qualunque importo (anche in contanti per più di 2.999,99 euro, limite attuale dell' antiriciclaggio, fino al 30 giugno 2020), con i bollettini su carta agli sportelli. Questi bollettini possono essere anche elettronici (come gli F24), se si utilizza il servizio telematico gestito da Poste Italiane.

Per i titolari di partita Iva, l' F24 cartaceo, invece, non è mai possibile.

Inoltre, da quest' anno, tutti i contribuenti (comprese le persone fisiche non titolari di partita Iva), per effettuare qualunque compensazione orizzontale, anche parziale, devono obbligatoriamente utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall' agenzia delle Entrate (articolo 37, comma 49-bis, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223), direttamente, con i servizi «F24 web» o «F24 online» dei canali telematici Fisconline o Entratel, ovvero tramite un intermediario, con il servizio «F24 cumulativo» o l'«F24 addebito unico» di Entratel.

Quindi, gli F24 cartacei sono ancora possibili, solo per i non titolari di partita Iva, se non vi è alcuna compensazione con altri crediti.

2. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento (i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri siano corretti);
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), [CONTRATTI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DI UN DIRITTO DI GODIMENTO RIPARTITO DI BENI IMMOBILI] della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana, il versamento dell'IMU è effettuato da chi amministra il bene, con addebito delle quote al singolo titolare dei diritti nell'ambito del rendiconto annuale.

5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 24 - Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 778, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, viene designato il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono conferiti i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale secondo le modalità previste dal Regolamento generale delle entrate, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa su delega del Sindaco che lo può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, dispone i rimborsi e sottoscrive qualunque provvedimento afferente le suddette attività organizzative e gestionali come meglio definite nel Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 25 - Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, con applicazione delle sanzioni tributarie previste dall'art. 1, commi 774 e 775, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 775, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00; in caso di risposta oltre i sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.
6. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

Art. 26 - Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
4. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.
5. L'attività di controllo delle somme versate a titolo di imposta municipale propria, sia con riferimento alla quota di competenza comunale che a quella di competenza statale, è effettuata, sia d'ufficio che su istanza del contribuente, unicamente dall'Ufficio Tributi del Comune, cui compete l'adozione di tutti i provvedimenti in merito.
6. Le somme da rimborsare da parte del Comune possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso e previa comunicazione scritta di accettazione da parte dell'Ufficio tributi, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria, mediante riduzione degli importi dovuti a tale titolo nei versamenti successivi al momento di verifica dell'istanza di rimborso.
7. Le somme erroneamente versate allo Stato a titolo di imposta municipale propria non possono formare oggetto di rimborso da parte del Comune, che può solo riscontrare la spettanza del diritto al rimborso, da disporsi dall'erario ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al D.M. Economia e Finanze del 29 maggio 2007.
8. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
9. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.

Art. 27 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario. 2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, aumentato di ___ punti percentuali

Art. 28 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno

procedere in proprio con l'esecuzione forzata, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante incarico affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 30 - Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2020**.